



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

*(Provincia di Grosseto)*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLA DARSENA**

# SOMMARIO

## *DEFINIZIONI E PREMESSE*

### *NORME GENERALI*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Applicazione

Art. 3 – Modifiche del regolamento

### *NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA DARSENA*

Art. 5 – Gestione delle attività portuali nella darsena

Art. 6 – Contenuti dell'attività di gestione

Art. 7 – Direzione e Personale

Art. 8 – Compiti della Direzione e del Personale

Art. 9 – Pubblicità ed osservanza del regolamento

Art. 10 – Responsabilità dell'Utente

Art. 11 – Limiti di responsabilità

Art. 12 – Entrata ed uscita dalla darsena e navigazione nella stessa

Art. 13 – Manovre delle imbarcazioni

Art. 14 – Caratteristiche dei posti barca

Art. 15 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca

Art. 16 – Divieto di cessione del posto barca

Art. 18 – Modalità d'ormeggio

Art. 19 – Collaborazione

Art. 20 - Stazionamento in sicurezza.

Art. 21 – Manutenzione degli ormeggi

Art. 22 - Affondamento dell'unità

Art. 24 – Divieti

Art. 25 – Divieto di scarichi a mare

Art. 26 – Norme per i proprietari di animali

Art. 27 - Divieto di attività di commercio

### *NORME RELATIVE AI SERVIZI*

Art. 28 – Servizi - Norme generali

Art. 29 - Utenti in transito

Art. 30 – Cantiere e ditte esterne

Art. 31 – Operazioni di cantiere

Art. 32 – Servizi igienici

### *NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA*

Art. 33 – Accesso pedonale

Art. 34 – Accesso e parcheggio veicoli

### *NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA*

Art. 35 – Servizio di vigilanza

Art. 36 – Condizioni meteomarine avverse

Art. 37 – Norme di sicurezza antincendio

### *NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI*

Art. 38 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

### *SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA QUALITA' AMBIENTALE*

Art. 39 – Obiettivi di gestione

Art. 40 – Infrazioni al regolamento

## **DEFINIZIONI E PREMESSE**

L'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia e l'eventuale gestore, provvede all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la Concessione Demaniale.

Per "Gestore" si intende il soggetto che provvede alla conduzione ed alla gestione della struttura portuale della darsena nonché alla sua manutenzione ordinaria, la quale provvederà anche alla individuazione della "Direzione della darsena" come organismo preposto alla programmazione al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione della darsena stessa.

Per "Utente" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno della darsena, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area di concessione demaniale.

Per "Personale" si intendono tutti i soggetti addetti alle attività di gestione e/o manutenzione della darsena.

Per "Competente Autorità Marittima" o "Autorità Marittima" si intende la Capitaneria di Porto di Livorno e i suoi distaccamenti territorialmente competenti.

Per "posto barca" s'intende lo specchio d'acqua prospiciente la banchina, a disposizione dell'Utente per l'accosto e l'ormeggio.

Per "banchina" si intende la struttura interna alla darsena, delimitante il perimetro della stessa, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni.

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella concessione demaniale marittima, disciplina e coordina le attività svolte all'interno della Darsena.

### **Art. 2 – Applicazione**

La Concessionaria, gli Utenti e tutti coloro che godono, a qualsiasi titolo dei servizi e dei beni presenti nella darsena nonché per tutti coloro che comunque sostano o navigano nella darsena, sono obbligati all'osservanza del presente regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, oltre alle condizioni contenute nell'atto di concessione demaniale marittima.

### **Art. 3 – Modifiche del regolamento**

Il presente regolamento previa approvazione dell'Autorità Marittima competente, può essere modificato, integrato e aggiornato a cura dell'Amm.ne Comunale, al fine di meglio assicurare la sicurezza e l'efficienza della darsena.

### **Art. 4 – Tariffe e servizi**

Entro la fine di ogni anno, previa approvazione dell'Autorità Marittima, l'Amministrazione Comunale, mediante l'organo competente ai sensi della vigente normativa, dovrà approvare le tariffe relative all'assegnazione dei posti barca in darsena, ivi compresi quelli destinati al transito e posto auto, tenuto

conto della categoria di appartenenza (in funzione delle dimensioni del posto barca). Le tariffe relative ai posti barca degli utenti in transito saranno approvate dall'Autorità Marittima.

## **NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA DARSENA**

### **Art. 5 – Gestione delle attività portuali nella darsena**

L'Amm.ne Comunale provvede alla gestione della darsena direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi ad un soggetto terzo (Gestore) ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione, il quale dovrà effettuare la gestione anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento.

### **Art. 6 – Contenuti dell'attività di gestione**

L'Amm.ne Comunale direttamente o tramite il Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio acqueo della darsena;
- b) pulizia delle aree della darsena e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
- c) servizi antincendio ed antinquinamento;
- d) interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
- e) verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima e assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- f) assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- g) servizio e assistenza radio VHF;
- h) servizio antincendio;
- i) servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
- j) vigilanza sulle parti d'uso comune;
- k) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
- l) illuminazione della darsena e mantenimento del segnalamento marittimo della darsena;
- m) fornitura informazioni meteorologiche;
- n) controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima.

### **Art. 7 – Direzione e Personale**

L'Amm.ne Comunale, direttamente o tramite il Gestore, incarica l'organismo preposto alla Direzione.

Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario e/o da un vice Direttore.

Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.

Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

### **Art. 8 – Compiti della Direzione e del Personale**

La Direzione provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione, di cui all'art. 5 e 6.

A tal fine il Direttore della Darsena, pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale impiegato nella darsena, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione.

Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno della darsena, fermo restando l'iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell'art. 68 Codice della Navigazione e l'autorizzazione del comandante del porto quando previsto, sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito della darsena, anche dalla Direzione e dal Personale.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.

#### **Art. 9 – Pubblicità ed osservanza del regolamento**

L'Amm.ne Comunale, direttamente o tramite il Gestore, provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli Utenti della darsena sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.

Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti della darsena medesima.

#### **Art. 10 – Responsabilità dell'Utente**

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione.

Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entreranno in darsena dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito della darsena fino alla produzione della polizza all'Amm.ne Comunale o al gestore.

#### **Art. 11 – Limiti di responsabilità**

L'Amm.ne Comunale e il Gestore non saranno responsabili per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi. L'Amm.ne Comunale e il Gestore non rispondono altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito della darsena e a bordo delle imbarcazioni e dei veicoli, nell'area della darsena stessa.

Analogamente non rispondono di furti di imbarcazioni, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito della darsena, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

### **NAVIGAZIONE IN AMBITO DELLA DARSENA - STAZIONAMENTO**

#### **Art. 12 – Entrata ed uscita dalla darsena e navigazione nella stessa**

L'entrata in darsena è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria potranno richiedere l'ausilio della darsena che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata in darsena e l'ormeggio. Competenti ad autorizzare l'ingresso sono l'Autorità Marittima e la Direzione che dovrà darne comunicazione immediata all'Autorità Marittima.

Durante le manovre di entrata ed uscita dalla darsena e per gli spostamenti nell'ambito della darsena, le imbarcazioni devono:

a. mantenere una velocità non superiore a 2 nodi e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 ColReg. 72--Legge 27.12.1977 n° 1085);

b. dare la precedenza alle unità in uscita;

c. evitare gli incroci all'interno della darsena.

E' fatto divieto a tutte le imbarcazioni, natanti, tavole a vela e Kyte surf di navigare nell'ambito della darsena con la sola propulsione a vela.

### **Art. 13 – Manovre delle imbarcazioni**

Tutte le manovre eseguite all'interno della darsena dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività della darsena o per disposizioni della Autorità Marittima.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà con personale di propria fiducia e sotto la propria responsabilità, provvedere direttamente allo spostamento e/o movimentazione delle imbarcazioni.

### **Art. 14 – Caratteristiche dei posti barca**

Nella darsena oggetto del presente regolamento sono previsti 123 posti barca, di cui: 14 sono lasciati a disposizione di natanti di transito; 2 sono a disposizione delle Autorità Pubbliche. Ogni variazione al piano degli ormeggi costituisce variante dell'atto di concessione demaniale marittima e l'adozione resta vincolata all'esito del prescritto procedimento istruttorio.

I posti barca di cui sopra, risultano così distinti (vedi anche planimetria allegata al presente Regol.):

- **classe 1** dimensione fino a metri 7 di lungh. e mt. 2,50 di largh.          nr. **15** di cui n. **02** in transito

- **classe 2** dimensione fino a metri 8,50 di lungh. e mt. 3,00 di largh.          nr. **06** di cui n. **01** in transito

- **classe 3** dimensione fino a metri 10,00 di lungh. e mt. 3,50 di largh.          nr. **16** di cui n. **02** in transito

- **classe 4** dimensione fino a metri 11,50 di lungh. e mt. 4,00 di largh.          nr. **55** di cui n. **06** in transito

- **classe 5** dimensione fino a metri 13,00 di lungh. e mt. 4,50 di largh.          nr. **23** di cui n. **02** in transito

- **classe 6** dimensione fino a metri 18,00 di lungh. e mt. 5,50 di largh.          nr. **06** di cui n. **01** in transito.

Le unità degli utenti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte della darsena riservata al transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono sostare nella rada del porto di Castiglione della Pescaia fino a quando non hanno ricevuto l'assegnazione del posto - se disponibile - e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 72 (settantadue) ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo quest'ultima ipotesi, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi all'uopo predisposti, le stesse unità potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilità sussiste.

### **Art. 15 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca**

I posti barca sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione.

Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove e di sub affittare e/o comunque cedere ad altri il proprio posto barca.

Le imbarcazioni dovranno essere almeno dieci centimetri inferiori in larghezza e potranno essere al massimo il 1% superiori in lunghezza rispetto alla categoria di appartenenza, onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo invito all'Utente o ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio Personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito il natante o mediante alaggio della stessa.

L'Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli e l'Amm.ne Comunale o il Gestore provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell'Utente.

Le tariffe relative ai suddetti ormeggi sono pubblicate ogni anno dall'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione dei posti barca viene effettuata annualmente dall'Amm.ne Comunale o dal Gestore, in relazione alla disponibilità dei posti per ciascuna categoria, fermo restando le eventuali valutazioni delle caratteristiche tecniche e sulle dimensioni dello scafo da parte del direttore della darsena.

Le domande di assegnazione dei posti barca dovranno essere spedite all'amministrazione comunale o al Gestore nel periodo compreso tra il 01/11 ed il 30/11 di ogni anno, con le seguenti modalità:

- a mezzo posta ( in tal caso fa fede la data del timbro postale di partenza);
- direttamente all'Amministrazione Comunale o al gestore, dove sarà rilasciata una attestazione di presentazione della domanda (in tal caso farà fede la data di consegna della istanza).

Nella istanza in argomento, dovranno essere, a pena della non accettazione dell'istanza, chiaramente indicati :

- dati identificativi dell'imbarcazione e caratteristiche della stessa (n° matricola, larghezza, lunghezza, ecc) ;
- dati anagrafici, residenza e recapito telefonico del proprietario e/o comproprietario dell'imbarcazione richiedente il posto barca;
- eventuale documentazione attestante l'assegnazione del posto barca nell'anno precedente (in tal caso allegare copia della documentazione attestante l'assegnazione del posto barca e la documentazione dell'avvenuto pagamento della tariffa).

Per le imbarcazioni per le quali non è prevista la licenza di navigazione (lunghezza inferiore ai 10 metri), all'istanza di assegnazione del posto barca, dovrà essere allegata:

- una autocertificazione con la quale si attesta la proprietà dell'imbarcazione, e le caratteristiche della stessa (dimensioni);
- copia del certificato/contrassegno dell'assicurazione in corso di validità;

Alla domanda di assegnazione dovranno inoltre essere allegati:

- fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- per le imbarcazioni immatricolate fotocopia della licenza di navigazione, completa in ogni sua parte;
- fotocopia del libretto uso motore;
- fotografia vista di lato dell'imbarcazione, da cui questa risulti essere ben riconoscibile

Non saranno comunque prese in considerazione istanze di assegnazione del posto barca, se non in regola con i pagamenti degli anni precedenti.

I pagamenti relativi all'assegnazione dei posti barca dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- il 100% entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di assegnazione del posto barca .

Nella domanda di assegnazione verrà inoltre autorizzata l'Amministrazione Comunale o il gestore al disormeggio dei natanti in caso di pericolo.

Il periodo in cui le domande dovranno essere presentate, nonché le tariffe ed il numero di posti barca disponibili per l'anno, sarà reso noto con apposito avviso debitamente pubblicizzato.

L'assegnazione del posto barca verrà effettuata con priorità a coloro i quali hanno già conseguito l'assegnazione del posto nell'anno precedente, sempre che gli stessi siano in regola con i pagamenti e con quanto previsto dal presente regolamento.

Per le eventuali nuove assegnazioni, fino al raggiungimento dei posti barca disponibili, si procederà all'assegnazione degli stessi mediante sorteggio delle domande pervenute nei termini stabiliti e complete della documentazione richiesta. Il tutto in base alla disponibilità dei posti barca delle classi di cui al presente articolo.

Tutto quanto concerne i posti barca, i nominativi dei beneficiari verranno riepilogati in apposito registro tenuto dalla Amministrazione Comunale o dal gestore.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del posto barca**

Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca. L'Amministrazione Comunale o il gestore può procedere ad accertamenti e, accertata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca di assegnazione.

Nel caso di decesso dell'assegnatario, gli eredi diretti che manterranno la proprietà dell'imbarcazione avranno automatico diritto ad usufruire personalmente dell'ormeggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento .

Durante il primo anno di assegnazione l'assegnatario non potrà sostituire l'imbarcazione in relazione alla quale ha presentato la domanda con altra imbarcazione. Negli anni successivi, nel caso in cui l'assegnatario sostituisca la propria imbarcazione, rimanendo nei limiti di lunghezza del posto precedentemente assegnato , potrà continuare a far uso dello stesso, previa produzione della documentazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento. Nel caso in cui la misura della nuova imbarcazione eccedano le dimensioni del posto barca, l'assegnazione stessa decade, e può essere presentata una nuova domanda di assegnazione con le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 17 – Scambio di ormeggio**

Non è ammesso lo scambio di posto barca tra un approdo e l'altro. Sarà ammesso lo scambio di posto barca della medesima categoria all'interno del medesimo approdo con il consenso dei due assegnatari e previo nulla-osta dell'Amm.ne Comunale o del gestore.

L'Amm.ne Comunale potrà disporre uno scambio di posto barca all'interno della stessa struttura di ormeggio per esigenze funzionali dell'approdo e per altre giustificate motivazioni, con atto immediatamente obbligatorio per l'utente. Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'assegnatario al cambio di posto barca disposto dall'Amm.ne Comunale o dal gestore, l'assegnatario incorrerà nella decadenza della assegnazione stessa.

### **Art. 18 – Modalità d'ormeggio**

E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

E' vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L'ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità, in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto e che gli stessi siano realizzati con materiali idonei all'uso. E' vietato l'utilizzo di pneumatici usati quale parabordo. Si consiglia altresì l'uso dei copriparabordo.

E' vietato mantenere sporgenze di bordo.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate.

La Direzione della darsena può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

### **Art. 19 – Collaborazione**

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio o di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

### **Art. 20 - Stazionamento in sicurezza.**

Tutte le unità che entrino nella darsena devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dalla darsena, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico o quello di un eventuale custode.

Qualora sia notato che una unità si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

E' vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.

E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto i motori principali l'unità deve essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità.

E' vietato il carenamento con sbandata.

### **Art. 21 – Manutenzione degli ormeggi**

Nel caso che l'Amm.ne Comunale o il Gestore disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Per tale tipo di attività i sommozzatori dovranno essere iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale e autorizzati dall'autorità marittima

#### **Art. 22 - Affondamento dell'unità**

Qualora una unità affondi dentro la darsena il proprietario è obbligato alla rimozione dell'unità o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione della Direzione della Darsena e previo nulla osta dell'Autorità Marittima.

#### **Art. 23 – Inagibilità dell'ormeggio**

L'Amm.ne Comunale o il gestore pur dovendo intervenire con ogni possibile urgenza nei casi di inagibilità dell'ormeggio, esclude qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni dovuti da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività dell'approdo, quale a titolo esemplificativo le attività di dragaggio, l'Autorità Marittima, l'Amm.ne Comunale o il gestore potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli approdi, in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo di 20 (venti) giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero nelle occasioni sopra indicate saranno dichiarati decaduti dall'assegnazione del posto barca.

#### **Art. 24 – Divieti**

E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

E' fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

E' fatto assoluto divieto di lavare le imbarcazioni con acqua potabile. Per tale uso può essere utilizzata solamente l'acqua erogata dalle colonnine di distribuzione, rispettando eventuali modalità disposte dal Sindaco.

All'interno della darsena è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

Sono vietati l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati dietro espressa autorizzazione da parte della Direzione, previa, ove prevista, autorizzazione dell'autorità marittima.

Nelle acque della darsena ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

E' vietato altresì immergersi – in prossimità delle imbarcazioni – per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione.

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.

E' vietato fare docce sulle banchine.

E' vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sulle banchine.

E' proibito lavare autovetture all'interno della darsena.

In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile.

Le imbarcazioni ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

#### **Art. 25 – Divieto di scarichi a mare**

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell'ambito della darsena, sia in acqua che sulle banchine.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui la darsena è dotata, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi.

I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione e con l'ausilio del Personale.

Per le esigenze personali devono essere usati se esistenti gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.

#### **Art. 26 – Norme per i proprietari di animali**

All'interno della darsena gli animali domestici sono ammessi a condizione che siano prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso. I proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai loro animali.

#### **Art. 27 - Divieto di attività di commercio**

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito della darsena, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio della darsena stessa e predisposte ed autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dall'Amm.ne Comunale la quale individuerà le aree appositamente destinate allo scopo.

### **NORME RELATIVE AI SERVIZI**

#### **Art. 28 – Servizi - Norme generali**

L'Amm.ne Comunale o il Gestore rende i servizi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Gli Utenti, siano essi fissi o in transito, potranno usufruire dei predetti servizi come di ogni altro servizio predisposto dall'Amm.ne Comunale o dal gestore, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe stabilite dall'Amm.ne Comunale .

Per i titolari dei posti barca riservati l'Amm.ne Comunale o il Gestore, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'Utente dell'acqua potabile e non potabile e dell'energia elettrica,

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, l'Amm.ne Comunale o il Gestore, e per suo conto la Direzione della darsena, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente; se trattasi di Utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata A/R.

#### **Art. 29 - Utenti in transito**

Gli Utenti di transito potranno usufruire dei servizi descritti, come ogni altro servizio predisposto dall'Amm.ne Comunale o dal Gestore, per i quali è prevista una permanenza fino ad un massimo di 3 giorni dalla data di arrivo, salvo esigenze e/o situazioni di forza maggiore, corrispondendo, al momento dell'arrivo, gli importi delle tariffe approvate dall'Autorità Marittima.

#### **Art. 30 – Cantiere e ditte esterne**

Per le prestazioni di assistenza e riparazione dei natanti della darsena gli utenti si potranno avvalere di ditte /società in regola con le disposizioni di legge vigenti.

E' comunque vietato l'ingresso nella darsena di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

L'Amm.ne Comunale e il Gestore rimane comunque estraneo ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

#### **Art. 31 – Operazioni di cantiere**

Il varo, l'alaggio, le riparazioni, il carenaggio etc. dei natanti nell'ambito portuale sono autorizzati soltanto nella zona appositamente destinata per tale uso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima quando prevista.

Non è consentito l'ingresso nella darsena di alcun mezzo mobile, oltre a quelli espressamente autorizzati dalla Direzione, per il varo e l'alaggio di unità.

#### **Art. 32 – Servizi igienici**

Eventuali servizi igienici dislocati nelle banchine sono di uso esclusivo degli Utenti dei posti barca.

### ***NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA***

#### **Art. 33 – Accesso pedonale**

Tutti i percorsi pedonali della darsena sono di accesso ed uso pubblico.

L'accesso pubblico alle banchine è consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00.

#### **Art. 34 – Accesso e parcheggio veicoli**

La velocità massima degli autoveicoli, dei motocicli e delle biciclette, non può superare i 15 km/h, e comunque dovranno essere rispettate le norme di precedenza ed attenzione nella guida del veicolo, nonché le indicazioni della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale.

Il punto di accesso degli autoveicoli è situato presso l'ingresso della darsena, ove il Personale esercita il controllo accessi.

L'accesso veicolare all'interno della darsena è consentito:

1. ai titolari dei posti barca al quale sia stato assegnato anche il posto auto;
2. ai dipendenti dell'Amm.ne Comunale regolarmente in servizio e del Gestore;
3. alle autorità pubbliche;
4. a tutti coloro che sono espressamente autorizzati dalla Direzione, in ragione della disponibilità di posti-auto;
5. a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico, di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione;
6. ai portatori di handicap.

A tutti gli autorizzati di cui ai punti precedenti, sarà rilasciato apposito contrassegno, che deve essere tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

Tutti gli Utenti della darsena, per depositare persone o bagagli, possono accedere con la propria autovettura, rimorchio ed altro veicolo trainante, al punto più vicino all'imbarcazione o all'immobile interessati, previa autorizzazione della Direzione.

Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno allontanarsi dalla darsena se non titolari del posto auto.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina, con l'indicazione del nominativo degli Utenti ai quali sono riservati.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato.

Disposizioni analoghe a queste valgono nel caso che nella darsena siano istituiti parcheggi riservati ai motoveicoli ed ai rimorchi speciali per imbarcazioni.

Se vengano trovati automezzi in zona non consentita, oppure parcheggiati in modo improprio, la Direzione provvederà alla rimozione a spese dei proprietari o il blocco delle ruote con ganasce.

La rimozione forzata o il blocco dell'autovettura saranno effettuate senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio Personale.

Gli automezzi ed i veicoli rimossi saranno trasportati presso autorimesse esterne alla darsena, a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto che al deposito.

In ogni caso l'Amministrazione comunale ha predisposto nr. 53 posti auto

Così suddivisi:

nr. 2 riservati ai portatori di handicap;

nr. 2 riservati alle autorità;

nr. 49 riservati agli utenti della darsena;

Le tariffe relative all'utilizzo dei posti auto saranno stabilite così come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

## **NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA**

### **Art. 35 – Servizio di vigilanza**

L'Amm.ne Comunale o il gestore provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24, ed esteso a tutta la darsena in concessione demaniale. Il Personale esercita il controllo sull'accesso degli autoveicoli.

### **Art. 36 – Condizioni meteomarine avverse**

La Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, all'avverarsi di particolari condizioni meteomarine, si riserva facoltà di chiudere l'accesso alla darsena.

### **Art. 37 – Norme di sicurezza antincendio**

L'Amm.ne Comunale o il Gestore ha cura di predisporre una appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto di concessione demaniale marittima.

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine o moli, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto del motore a benzina l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 3) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel porto; è assolutamente vietata, nell'ambito della darsena, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema; in caso di assoluta necessità –

mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc. – l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;

- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente fare quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibile, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento.

In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dalla darsena.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

## **NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

### **Art. 38 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti**

Presso le banchine, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del multimateriale e della carta. Gli utenti della darsena, per l'eventuale conferimento di batterie, olio esausto e filtri dell'olio dovranno avvalersi dell'isola ecologica esistente nell'area portuale.

E' fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle imbarcazioni presso gli appositi contenitori.

E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti o residui di lavorazioni.

E' fatto obbligo agli artigiani in genere di smaltire i rifiuti speciali, nei modi previsti dalla legge.

## **SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA QUALITA' AMBIENTALE**

### **Art. 39 – Obiettivi di gestione**

L'Amm.ne Comunale o il gestore mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001) e di gestione della qualità (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001) volte alla definizione, al controllo ed al miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

## **NORME FINALI**

### **Art. 40 – Infrazioni al regolamento**

Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, l'Amm.ne Comunale o il Gestore potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento, e l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, dal Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio. Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà non impugnabile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge vigenti in materia.